

ECC.MO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO
CON ISTANZA CAUTELARE

Per i dott.ri **Dario Montalto** (c.f. MNTDRA92M14C351R), nato a Catania il 14.08.1992 ed ivi residente alla via Enrico De Nicola n. 16; **Immacolata Sdino** (c.f. SDNMCL77H44F839J), nata a Napoli il 4.6.1977 e residente in Sant’Anastasia (NA), piazza San Francesco n. 10; **Francesco Maria Cinque** (c.f. CNQENC85L07E912Y), nato a Nocera Inferiore (SA) il 7.7.1985 e residente a Lucca in via Enrico Pea n. 74/B; **Silvia Pollini** (c.f. PLLSLV74E53H501T), nata a Roma il 13.5.1974 e residente in Orbetello (GR) via Roma n. 24; **Rossella Ferrigno** (c.f. FRRRSL82H45F839Z), nata a Napoli il 5.6.1982 ed ivi residente alla via Comunale Toscanella n. 50-int. 6; **Fabio Lisma** (c.f. LSMFBA83L20E974L), nato a Marsala (TP) il 20.7.1983 e residente in Mazara Del Vallo (TP), via Emanuele Sansone n. 4; **Roberto Mastropasqua** (c.f. MSTRRT82D05A662F), nato a Bari il 5.4.1982 e residente in Acquaviva delle Fonti (BA), via Nicola Scalera n. 18; **Giovanna Chimenti** (c.f. CHMGNN84T56G348G), nata a Partinico (PA) il 16.12.1984 ed ivi residente in via Firenze n. 31; **Rosa Elena Piperata** (c.f. PPRRLN81S65C616O), nata a Chiaravalle Centrale (CZ) il 25.11.1981 e residente in Soverato (CZ), via Ludwig Von Mises n. 39, tutti rappresentati e difesi dai Proff. Avv.ti Giuseppe Piperata (C.F. PPRGPP70H13C352H – pec studiopiperata@ordineavvocatibopec.it) del foro di Bologna, Aldo Sandulli del Foro di Roma (C.F. SNDLDA66T02H501G – pec aldosandulli@ordineavvocatiroma.org – fax 063720585) e Benedetto Cimino (c.f. CMNBDT79R26D862S – pec benedettocimino@ordineavvocatiroma.org) e tutti elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale Sandulli – Battini – Cimino in Roma, Via Fulcieri Paulucci de’ Calboli n° 9, come da procura su foglio separato ed allegato al ricorso

ricorrenti

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, e legalmente domiciliato presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma - Via dei Portoghesi, 12.

amministrazione resistente

e nei confronti di

- **Migliozzi Alessandra** (c.f. MGLLSN80L69H501E), residente in Roma, Vicolo della Serpe N.11 Sc. C In. 9;
- **Merenda Gianluca Francesco** (c.f. MRNGLC90P17H501Z), residente in Roma, Via Siviglia N.24 Sc.A In.7.

1) Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- del Decreto Direttoriale n. 1386 del 8 agosto 2019 - elenco integrato ammessi alla prova orale (doc.1), nonché di tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenti, ancorché non cognitivi e in particolare:
- del Decreto Direttoriale n. 605 del 24 aprile 2018 (doc. 2)
- del Decreto Direttoriale n. 1381 dell'8 agosto 2019 (doc.3);
- del Decreto Direttoriale n. 1249 del 28 agosto 2019 (doc. 4) ;
- del Decreto Direttoriale n. 1450 dell'11 settembre 2019 (doc. 5);
- del Decreto Direttoriale n. 1589 del 3 ottobre 2019 (doc. 6);
- di tutti i verbali e allegati ai verbali della Commissione.

2) Previa ammissione con riserva alla prova orale, per la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla prova orale e la conseguente condanna dell'Amministrazione a provvedere agli adempimenti consequenziali al riconoscimento del suddetto diritto.

FATTO

1. Con decreto direttoriale n. 282 del 19 marzo 2018, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (d'ora in avanti MIUR) ha indetto un concorso pubblico, per esami, a 253 (duecentocinquantaquattro) posti, per l'accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III, posizione economica F1, del ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per gli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica (doc. 7);
2. inizialmente il bando prevedeva, come requisito di ammissione, il possesso del diploma di Laurea (DL), Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) rilasciati da Università statali e non statali accreditate dal MIUR (*cfr. art. 3, comma 1 lett. c del bando di gara*);
3. successivamente, con Decreto del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del MIUR, n. 504 del 5 aprile 2018, è stata disposta la rettifica e la riapertura dei termini¹ di partecipazione al suddetto concorso pubblico; più in particolare, la rettifica e la riapertura dei termini sono state motivate dalla necessità di integrare l'articolo 3 "Requisiti di ammissione" del bando, prevedendo tra i requisiti stessi anche il possesso della laurea triennale (L) (doc. 8);

¹ Il termine di presentazione delle domande è stato prorogato dal 27 aprile 2018 ore 12:00 al giorno 11 maggio 2018 alle ore 12.00.

4. con Decreto Direttoriale n. 605 del 24 aprile 2018 è stata nominata la commissione esaminatrice composta dalla Presidente, dott.ssa Gianna Barbieri, Direttore Generale MIUR, Dott. Antonio Viola, Dirigente MIUR e Dott. Vito Abbadessa, Dirigente MIUR (*cfr. doc. 2*);
5. visto l'elevato numero di iscritti al concorso, in data 27 e 28 settembre 2018 si sono svolte le prove preselettive in seguito alle quali, con Decreto Direttoriale n. 1652 del 3 ottobre 2018, sono stati ammessi a sostenere le prove scritte n. 2564 candidati (doc. 9), tra i quali anche gli odierni ricorrenti;
6. con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale – Concorsi ed Esami del 30 ottobre 2018, il MIUR ha comunicato ai candidati la data dello svolgimento delle prove scritte, le quali si sono tenute in data 19 e 20 dicembre 2018 presso “*Ergife Hotel e Conference Center*” di Roma (doc. 10). Per la prima prova sono stati proposti sette quesiti a risposta aperta, mentre per la seconda prova è stato richiesto lo svolgimento di un elaborato;
7. in data 29 gennaio 2019, quindi successivamente all'espletamento delle due prove scritte, sono stati resi noti – mediante pubblicazione sul sito web del Ministero - i criteri di valutazione delle prove; solo in questo momento, per altro, i candidati hanno avuto modo di scoprire che la Commissione, per la valutazione della seconda prova, avrebbe tenuto conto di eventuali riferimenti alle diverse posizioni dottrinali e/o giurisprudenziali elaborate in merito, attribuendo un punteggio da 0 a 4 (doc. 11);
8. ben otto mesi dopo l'espletamento delle due prove, nell'agosto 2019, è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi agli orali, che in questa sede si impugna (*cfr. doc. 1*); invero, la pubblicazione dell'elenco in questione non si è svolta in un unico momento, ma è stata contraddistinta da interventi diretti a correggere e definire la versione definitiva dell'elenco stesso. Infatti:
 - inizialmente sono stati pubblicati il Decreto Direttoriale n. 1368 del 7/08/2019 contenente l'elenco degli ammessi pari a n. 536 candidati (doc. 12) e l'avviso datato 08/08/2019, contenente l'elenco degli ammessi pari a n. 536 candidati e istruzioni per la prova orale (ambidue non più presenti sul sito web) (doc. 13)²;
 - successivamente, è stato pubblicato l'impugnato Decreto Direttoriale n. 1386 del 08/08/2019 (*cfr. doc. 1*), con il quale è stato, dapprima dato atto di una comunicazione della Commissione che ha chiesto di correggere un errore materiale del D.D.G. n. 1368/2019, e poi corretto l'elenco degli ammessi che sono diventati 537 (è stata aggiunta la dott.ssa Borrelli Fabiola);

2 Si osservi che a pag. 3 del documento riportante l'elenco dei candidati ammessi è stata omessa la parte del titolo che va da “Concorso pubblico” a “giuridico - contabile.”

- infine, è stato pubblicato l'avviso del 09 agosto 2019 riportante nuovamente l'elenco dei candidati ammessi (537) e contenente informazioni sulla prova orale (doc. 14);
9. anche le vicende relative alla Commissione esaminatrice si caratterizzano per la presenza di alcune incertezze sulla sostituzione dei suoi membri e di alcuni interventi diretti a completarne la composizione. Infatti:
- in un primo momento, ravvisata la necessità di integrare la commissione esaminatrice con esperti per l'informatica e per la lingua inglese e loro membri supplenti, con Decreto Direttoriale n. 1381 dell'8 agosto 2019, sono stati nominati il dott. Paolo De Santis (per l'informatica) e la Prof.ssa Irene Ranzato (per la lingua inglese) - (*cfr. doc. 3*);
 - successivamente, con Decreto Direttoriale n. 1249 del 28 agosto 2019, dato atto delle dimissioni rassegnate dai membri aggiunti, De Santis e Ranzato, e quelle del dott. Abbadessa, componente della Commissione esaminatrice iniziale, sono stati nominati altri due componenti uno per l'informatica (dott. Panaggio) e uno per la lingua inglese (dott.ssa Saccardo). **Nessuno, invece, è stato nominato in sostituzione del dott. Abbadessa** (*cfr. doc. 4*);
 - ancora, con Decreto Direttoriale n. 1450 dell'11 settembre 2019, dato atto delle dimissioni della dott.ssa Panaggio, sono stati nominati due membri aggiunti per la lingua inglese, la Prof.ssa Marina Campitelli e la Prof.ssa Paola Ebranati in supplenza (*cfr. doc. 5*);
 - da ultimo, con Decreto Direttoriale n. 1589 del 3 ottobre 2019, la Commissione esaminatrice è stata integrata con membri supplenti del presidente e dei due componenti **(in verità, come già chiarito, nessuno è stato nominato al posto del dimissionario dott. Abbadessa)**, nonché con un membro supplente dell'esperto per l'informatica, al fine di assicurare il corretto svolgimento del colloquio (*cfr. doc. 6*);
10. nel mentre, il giorno 4 settembre è iniziato lo svolgimento del colloquio orale (doc.15);
11. stante l'elenco pubblicato, i ricorrenti non sono stati ammessi a sostenere il colloquio orale, avendo tutti ottenuto punteggi non utili per il colloquio interdisciplinare a cui sono stati ammessi solo i candidati che hanno riportato non meno di ventuno trentesimi in ciascuna delle prove scritte.

Avverso il modus operandi dell'Amministrazione, ingiusto e antigiuridico, i ricorrenti non hanno alternative al gravame.

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.P.R. N. 487/1994, DELL'ART. 35 DEL

D.LGS. N. 165/2001. ALTERAZIONE DELLA PROVA SCRITTA, ERRONEITÀ DEI PUNTEGGI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ECCESSO DI POTERE, SUPERFICIALITÀ DEL GIUDIZIO. ILLOGICITÀ DELLA SCELTA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO DEI CONCORRENTI.

Il primo argomento da sottoporre all'attenzione del giudice adito è quello relativo all'**illegittimità dei criteri di valutazione adottati dalla Commissione esaminatrice.**

Relativamente alla prima prova, nell'avviso del 29 gennaio 2019 (*cfr. doc. 11*), si legge che la Commissione, per la valutazione della prima prova ed al fine di accertare l'adeguatezza delle conoscenze teoriche nelle materie indicate dal bando, ha ritenuto di dover considerare:

1. **il numero di risposte esatte fornite da ciascun candidato** e, **cioè**, la capacità **di individuare correttamente le disposizioni normative che regolano la materia** non solo in base al loro significato letterale, ma anche con riferimento alle ricostruzioni sistematiche effettuate a livello manualistico;
2. la coerenza espositiva, la correttezza ed appropriatezza del linguaggio utilizzato, tenendo conto, quindi, della necessità che le risposte non contengano errori ortografici e/o di sintassi e che le stesse sviluppino l'argomento trattato in modo ordinato e consequenziale, con l'uso dell'appropriata terminologia tecnica;
3. la padronanza dell'argomento e la capacità di sintesi, rilevabili mediante il richiamo, seppur, appunto, sintetico, all'evoluzione della disciplina o della sua interpretazione.

Stante la previsione del bando di concorso in forza della quale la valutazione delle prove scritte deve essere effettuata in trentesimi di modo che al colloquio interdisciplinare possano accedere unicamente i candidati che abbiano riportato non meno di ventuno trentesimi in ciascuna delle prove scritte, la Commissione ha deciso di assegnare, per la prima prova, fino **ad un massimo di dieci punti per ciascuno dei criteri di valutazione.**

La criticità è lampante: come esposto in fatto, ai candidati sono stati sottoposti sette quesiti a risposta aperta, **motivo per cui il numero di risposte esatte non può che essere massimo sette.** **Prevedere come punteggio massimo dieci, porta a dedurre che la Commissione si sia attribuita una discrezionalità non predeterminata in sede di attribuzione del peso ponderale del punteggio relativo a ciascuna domanda, né in alcun modo determinabile che, peraltro, non è stata assolutamente motivata in sede di correzione.**

Certamente è ben noto che la Commissione, nell'elaborazione della griglia di valutazione, disponga di un margine di discrezionalità tecnica che non consente un sindacato diretto da parte del Giudice amministrativo; ma allo stesso tempo, è pacifico che ove l'operato dell'amministrazione sia inficiato da manifesta irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà i relativi provvedimenti possono essere oggetto di un intervento giurisdizionale di sospensiva e di annullamento.

In questo caso, viene pertanto contestata la griglia di valutazione **in quanto connotata da una**

ponderazione del punteggio apertamente illogica e contraddittoria, che ha condotto ad una valutazione errata e illogica della prima prova scritta sostenuta dai ricorrenti, con conseguente travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

A parità di numero di risposte corrette, **in che modo la Commissione ha ritenuto di poter dare un voto maggiore o minore a 7?** Ha ad esempio eseguito un'operazione matematica attribuendo il valore di 1,43 (cioè quello derivante dalla divisione del punteggio massimo e il numero massimo di risposte corrette da poter dare) a ciascuna domanda o, invece, ha dato un peso diverso a una domanda piuttosto che a un'altra?

A questi più che legittimi dubbi, non può fornirsi una risposta: infatti, all'indicazione numerica secca non segue alcuna spiegazione, né linguistica né matematica, che permetta di capire in che modo sia stato ponderato il voto e successivamente distribuiti gli ulteriori tre punti. Ciò dimostra ancora una volta che è stato violato il principio più volte espresso dalla giurisprudenza, secondo il quale i «criteri di valutazione devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove» (T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, n. 8426/2018).

È **concretamente mancata l'indispensabile e compiuta predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove dei candidati**, ritenuta imprescindibile dalla giurisprudenza che sul punto è granitica.

La predeterminazione dei criteri di valutazione è, infatti, regola generale per tutti i concorsi pubblici (non solo per quelli con accesso dall'esterno), rilevando in egual modo l'esigenza di garantire l'effettiva attuazione della trasparenza della procedura selettiva in quanto si configura, in tutti i casi, quale condizione necessaria e imprescindibile ai fini della sufficiente motivazione del giudizio espresso con voto numerico (*Ex multis*: Cons. di Stato, sez. V, n.7115/2018; Cons. di Stato, sez. V, n. 4782/2004).

La finalità è orientare il processo logico seguito dalla Commissione nella valutazione delle prove e a rendere sufficiente, ai fini della motivazione, il punteggio numerico (Cons. di Stato, Adunanza plenaria, n. 7/2017).

Non è un caso, del resto, che la normativa di riferimento violata, l'art. 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, sia rubricato proprio "trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali".

Critiche vanno mosse anche ai criteri individuati per la valutazione della seconda prova; in particolare, la Commissione per la correzione di tale prova (che ha avuto ad oggetto "*la responsabilità del pubblico impiegato con particolare riferimento al danno all'immagine*") ed al fine di accertare non solo l'adequatezza delle conoscenze teoriche nelle materie indicate dal bando³, ma anche la capacità di fare collegamenti tra le conoscenze nelle materie medesime,

3 Materie della prova scritta: a) diritto costituzionale; b) diritto dell'unione europea; c) diritto amministrativo; d) diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni ed ai contratti; e) contabilità pubblica; f) diritto del lavoro, con particolare riferimento al

nonché la capacità di argomentare le tesi esposte, facendo eventualmente riferimento alle diverse posizioni dottrinali e/o giurisprudenziali elaborate in merito, la Commissione ha ritenuto di dover considerare:

1. la pertinenza dell'elaborato al tema proposto ed in particolare la correttezza dell'inquadramento sistematico della materia e la completezza della trattazione dei temi proposti dalla prova (Punteggio da 0 a 10);
2. la coerenza espositiva, la correttezza ed appropriatezza del linguaggio utilizzato, tenendo conto, quindi, della necessità che le risposte non contengano errori ortografici e/o di sintassi e che le stesse sviluppino l'argomento trattato in modo ordinato e consequenziale, con l'uso dell'appropriata terminologia tecnica (Punteggio da 0 a 8);
3. la padronanza e le capacità argomentative, rilevabili mediante il richiamo all'evoluzione della disciplina o della sua interpretazione (Punteggio da 0 a 8);
- 4. la sussistenza di approfondimenti teorici attraverso riferimenti normativi interdisciplinari, giurisprudenziali e dottrinali** (Punteggio da 0 a 4).

Se sui criteri di cui i numeri 1, 2 e 3 non sussistono riserve, diversamente deve dirsi di quello di cui al quarto punto. Come puntualmente evidenziato in fatto, i criteri sono stati pubblicati **dopo** l'espletamento della prova, così determinando una criticità procedurale che non può non riflettersi, negativamente, sulla legittimità dell'esclusione dei ricorrenti. E' logico ritenere, infatti, che se i ricorrenti (così come tutti gli altri concorrenti) avessero saputo prima dello svolgimento delle prove dell'intendimento della Commissione di premiare fino a 4 punti gli elaborati dei concorrenti "arricchiti" da riferimenti normativi, giurisprudenziali e dottrinali, si sarebbero sicuramente sforzati di inserire tali elementi nel proprio elaborato, per ottenere un punteggio più alto. Si palesa, quindi, una manifesta violazione dell'art. 12 del D.P.R n. 487/1994 il quale stabilisce infatti che "le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove". Il fatto che la Commissione abbia reso pubblici i criteri di valutazione successivamente allo svolgimento delle prove, inserendo, tra questi, parametri che si basano non tanto su di una valutazione discrezionale della prova (ad esempio, i criteri di cui ai nn. 1, 2 e 3 sopra riportati), ma sull'accertamento della presenza negli elaborati di dati normativi, dottrinali o giurisprudenziali, determina un evidente effetto discriminatorio tra i concorrenti, in quanto coloro che per puro caso hanno inserito tali dati nel proprio elaborato, vedranno premiata la prova svolta con un punteggio aggiuntivo fino a 4 punti, mentre coloro che, inconsapevoli dell'importanza che era stata data anche a questi elementi dalla Commissione, li hanno omessi, vedranno la loro prova non valutabile sotto il profilo del quarto criterio di valutazione fissato dalla Commissione stessa. Si aggiunga,

pubblico impiego; g) elementi di organizzazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e delle Istituzioni scolastiche.

poi, che la scelta della Commissione, a prove già svolte, di valorizzare l'inserimento dei dati normativi, giurisprudenziali e dottrinali nelle prove di concorso con un punteggio aggiuntivo, oltre a determinare, come visto, un effetto discriminatorio, lede anche sotto altro profilo la par condicio tra i candidati, in quanto crea *ab origine* uno squilibrio tra i candidati di formazione giuridica e quelli di formazione non giuridica che risultano nettamente svantaggiati, squilibrio che esula dalla normale “*alea*” di un qualsiasi concorso.

Del resto è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui la Commissione di valutazione debba predeterminare nella prima riunione i criteri di valutazione ai quali si atterrà nello scrutinio delle prove e che ciò debba avvenire prima che siano conosciute le generalità di concorrenti, onde scongiurare il rischio che la confezione dei criteri predetti avvenga su misura in modo da poter favorire taluno dei *competitors* (Tar Lazio, sez. III bis, n. 999 del 25.01.2019).

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DEL D.P.R. 487 DEL 1994, DELLA DIRETTIVA N. 3 DEL 24 APRILE 2018 E DELLA CIRCOLARE 12/2010 DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ulteriore profilo di illegittimità è riscontrabile nella violazione dell'art. 11, comma 5 del d.p.r. 487 del 1994 che impone che le procedure concorsuali si concludano entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine deve essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e per conoscenze al Dipartimento della funzione pubblica. Nel caso di specie, i **termini sono stati ampiamente e ingiustificatamente superati;** come risulta dagli atti, infatti, **la Commissione ha impiegato otto mesi solo per correggere le prove scritte,** mentre le prove orali dovrebbero concludersi il giorno 11 novembre 2019. La necessità di concludere le procedure in tempi brevi è stata rimarcata nella circolare n. 12/2010 del Ministero della Pubblica Amministrazione e da ultimo anche nelle linee guida sulle procedure concorsuali contenute nella Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Per velocizzare i tempi delle procedure concorsuali sarebbe opportuno, come si legge proprio nella direttiva del 2018, valorizzare la preselezione la quale dovrebbe essere rivolta a selezionare un numero di candidati non talmente grande da rendere il concorso difficile da gestire e tale da vanificare la preselezione stessa (*cfr. art. 4 della direttiva n. 3 del 2018*).

Nella procedura in questione, invece, sono stati ammessi alle prove scritte 2564 candidati, cioè un numero dieci volte maggiore a quello dei posti messi a bando, **il che ha chiaramente reso gravoso e lento il lavoro della Commissione.**

L'obiettivo della preselezione, del resto, non deve essere semplicemente quello di selezionare rapidamente in base a un qualsiasi criterio oggettivo, ma quello di selezionare in base a un

ragionevole criterio di merito, che privilegi i candidati in base alle loro effettive capacità e alla loro effettiva preparazione.

**III. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE,
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.P.R. N. 487/1994,
ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.**

Altro profilo di illegittimità deriva dalla scelta dei membri della Commissione; invero, in palese violazione dell'art. 9 del dpr 487/1994, in base al quale le commissioni devono essere composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, uno dei tre membri (per altro la Presidente) presenta un curriculum che nulla ha a che vedere con le materie concorsuali (*cf. nota n. 3*). È noto che, per giurisprudenza consolidata, le previsioni normative di cui agli artt. 35 co. 1 lett. e) D.Lgs. n. 165 del 2001 e 9 d.P.R. n. 487/1994, in forza dei quali i componenti della commissione di esame devono essere "esperti" nelle materie di concorso, non implicano che il requisito della necessaria esperienza risulti soddisfatto solo ove tutti i membri della commissione siano titolari di insegnamenti nelle medesime discipline oggetto della procedura selettiva, **essendo** (però) **sufficiente che i commissari siano esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali.** (Cons. di Stato, sez. VI, n. 3366/2014; id., sez. V, n. 574/2013) Nel caso che interessa, la Presidente, dott.ssa Barbieri Gianna, ha conseguito la laurea in Scienze Statistiche, campo in cui ha proseguito la formazione (si vedano i continui corsi di aggiornamento dal 1996 al 2011 – *cf. doc. 4*) e in funzione del quale ha indirizzato l'attività lavorativa a partire dai primi incarichi come ricercatrice presso l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) fino ai più recenti compiti di Direttore Generale presso la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica, ufficio che non svolge attività legate collegate nemmeno lontanamente alle tematiche oggetto della prova. Scelta in ogni caso opinabile, apparendo del tutto irragionevole che una laureata in Scienze Statistiche, sebbene di lunga e onorata carriera, possa valutare prove a risposta aperta di carattere prettamente e squisitamente giuridico per di più con cognizione e padronanza della principale giurisprudenza e dottrina delle questioni trattate.

In secondo luogo, in questa sede, si contesta anche la corretta formazione della Commissione atteso che, dopo le dimissioni del dott. Abbadessa, non è stato nominato nessun nuovo membro in sua sostituzione; anzi, in data 3 ottobre, ossia in corso di svolgimento delle prove orali, la Commissione è stata integrata con tre membri supplenti, con la paradossale conseguenza che si ha un membro che supplisce un membro che non c'è più.

Risulta allora del tutto contraddittorio, e comunque ingiustificato e illegittimo, che si sia proceduto all'espletamento delle prove orali senza la nomina di un nuovo membro esperto nelle materie del concorso.

Una volta che sia stato ritenuto di nominare una Commissione di tre membri, non essendovi provvedimenti motivati di segno opposto, appare quanto meno necessario nominare un sostituto, anche in forza del principio di trasparenza che regola l'intero *agere* dell'Amministrazione.

DOMANDA DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Quanto al *fumus boni iuris*, ci si riporta principalmente a quanto rilevato nei motivi di ricorso che danno evidenza al fondamento giuridico della presente istanza, sottolineando che dall'accoglimento della domanda, deriverebbe l'azzeramento dei punteggi attribuiti dalla Commissione in virtù dei criteri di valutazione in questa sede contestati perché palesemente illegittimi, con conseguente esigenza di rideterminazione della graduatoria. Allo stato attuale, non è possibile identificare compiutamente che impatto concreto avrebbe l'azzeramento dei criteri sui controinteressati - in quanto, fino alla conclusione della procedura concorsuale, il diritto di accesso è limitato ai soli atti che riguardano direttamente il richiedente, **con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti** (cfr. art. 15, comma 2 del bando) – e, conseguentemente, non è possibile effettuare la prova di resistenza. Nondimeno, la consistenza delle dedotte censure induce a ritenere prevalente, nel bilanciamento degli interessi rilevanti e nelle more della conclusione della procedura, la tutela della posizione soggettiva dei ricorrenti a poter essere ammessi, sia pur provvisoriamente, alla prova orale, onde trovare interinalmente collocazione nella graduatoria finale.

Infatti, relativamente al *periculum in mora*, è opportuno sottoporre all'attenzione dell'Ecc.mo Tribunale adito l'esigenza di ottenere una pronuncia cautelare con la massima urgenza, in quanto la mancata tempestiva concessione della misura cautelare comporterebbe, nelle more della definizione di merito del contenzioso, la cristallizzazione degli atti del procedimento concorsuale: a metà novembre termineranno le prove orali, per cui la Commissione si appresta ad approvare la graduatoria di merito finale.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito:

- 1) **in via cautelare**: accogliere la richiesta di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e, conseguentemente, adottare un'apposita misura cautelare propulsiva finalizzata ad assicurare interinalmente la partecipazione dei ricorrenti alla procedura concorsuale di cui si discute, disponendone l'ammissione con riserva alla prova orale;
- 2) **nel merito**: a) accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati indicato in epigrafe, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenti, ancorché non cognitivi, annullandoli con tutte le conseguenze, come per legge; b) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla prova orale e, conseguentemente, condannare l'Amministrazione a provvedere agli adempimenti consequenziali al riconoscimento di tale diritto;
- 3) **in via subordinata**: accertare e dichiarare la violazione del termine massimo di durata e/o l'illegittimità della composizione della Commissione e, conseguentemente, disporre l'annullamento della procedura concorsuale.

Si producono i seguenti documenti:

Elenco documenti allegati

- Allegato 1) Procura alle liti;

- 1) Decreto Direttoriale n. 1386 del 8 agosto 2019 - elenco integrato ammessi alla prova orale;
- 2) Decreto Direttoriale n. 605 del 24 aprile 2018;
- 3) Decreto Direttoriale n. 1381 dell'8 agosto 2019;
- 4) Decreto Direttoriale n. 1249 del 28 agosto 2019;
- 5) Decreto Direttoriale n. 1450 dell'11 settembre 2019;
- 6) Decreto Direttoriale n. 1589 del 3 ottobre 2019;
- 7) Decreto direttoriale n. 282 del 19 marzo 2018;
- 8) Decreto direttoriale n. 504 del 5 aprile 2018;
- 9) Decreto direttoriale n. 1652 del 3 ottobre 2018;
- 10) Avviso pubblicato nella GURI - 4^a Serie Speciale – Concorsi ed Esami del 30 ottobre 2018;
- 11) Avviso del 29 gennaio 2019 – pubblicazione dei criteri di valutazione;
- 12) Decreto Direttoriale n. 1368 del 7/08/2019;
- 13) Avviso del giorno 8/08/2019;
- 14) Avviso del giorno 09/08/2019;
- 15) Calendarizzazione convocazioni prove orali.

Si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e il contributo unificato, vertendosi in materia di pubblico impiego, è pari ad € 325.

Roma/Bologna, 30 ottobre 2019

Prof. Avv. Giuseppe Piperata

Prof. Avv. Aldo Sandulli

Avv. Benedetto Cimino